

NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

(redatta ai sensi dell'art. 185 D. Lgs. Nr. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni Private)

Egr. Cliente,

nel congratularci e ringraziarLa per l'interesse dimostrato nei confronti di QUIXA S.p.A., siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative sia alla nostra Società sia al contratto di prossima eventuale sottoscrizione.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

QUIXA S.p.A. è una Società per Azioni avente sede sociale e legale in Milano, Via Leopardi 15, 20123.

E' autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP 1810 del 26.2.2001

(Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2001 n. 59)

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legislazione italiana; foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.

Reclami

Reclami sul contratto o inerenti i sinistri andranno inoltrati per iscritto a QUIXA S.p.A. Ufficio Reclami, Via Leopardi 15, 20123 Milano oppure all'indirizzo reclami@quixa.it. Ove l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine massimo di 45 gg., potrà rivolgersi all'ISVAP, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Termini di prescrizione

Ai sensi ed effetti degli artt. 2947 e 2952 C.C. il diritto del danneggiato al risarcimento per un sinistro stradale relativo sia alla garanzia R.C.A. sia alle altre garanzie si prescrive dopo due anni dalla data dell'incidente.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE AL CONTRATTO R.C. AUTO (non costituenti contenuto contrattuale per il quale si rimanda alla polizza e relative Condizioni Generali di Assicurazione).

Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto

Ai sensi dell'art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui il medesimo risulti responsabile del sinistro.

Per quanto concerne i soli danni alle cose non sono garantiti, in quanto non considerati terzi:

- il proprietario del veicolo assicurato, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del conducente del veicolo assicurato;
- i parenti ed affini fino al terzo grado del conducente e/o dei soggetti di cui al primo punto allorquando risultino a loro carico;
- nel caso in cui l'assicurato sia una società i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui al punto precedente.

Durata

Il contratto è stipulato nella formula senza tacito rinnovo e cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza riportata in polizza. QUIXA S.p.A. tuttavia manterrà operanti le garanzie prestate sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto purchè non si sia verificato il furto del veicolo ed il Contraente provveda entro il suddetto termine al pagamento del premio della nuova proposta di polizza eventualmente inviatagli da QUIXA S.p.A..

Diritto di ripensamento

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto, salva l'ipotesi in cui il medesimo risulti vincolato a terzi, entro 14 giorni dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, inviando richiesta tramite raccomandata A.R.; alla richiesta dovranno essere allegati in restituzione Certificato, Contrassegno, Carta Verde, Polizza e dichiarazione di assenza di sinistri nel periodo di cui sopra. Alla ricezione di tali documenti. QUIXA S.p.A. provvederà al rimborso del premio pagato e relative imposte ed oneri parafiscali, trattenendo la quota corrispondente al periodo intercorrente tra la decorrenza del contratto e la ricezione della comunicazione di recesso. Ove si fosse verificato un sinistro, il diritto di ripensamento non sarà applicabile e, in caso di dichiarazione inesatta o reticente, QUIXA S.p.A. conserva diritto di rivalsa nei confronti del Contraente per qualsivoglia esborso e/o spesa sostenuta. La Società a seguito della risoluzione del contratto rilascia appendice attestante l'esercizio del diritto di recesso. Ai fini di quanto precede titolo probatorio in termini temporali sarà rappresentato dalle date dei timbri postali e/o della cartolina di avviso di ricevimento.

Esclusioni dalla garanzia assicurativa ed esercizio di rivalsa nei confronti dell'Assicurato

Il contratto dispiega i suoi effetti sulla base delle dichiarazioni rese all'atto della stipula del medesimo; a fronte di dichiarazioni inesatte o reticenti QUIXA S.p.A. si riserva l'esercizio di rivalsa nei termini di cui ad art. 144 D.Lgs. 209/2005.

Per quanto concerne le esclusioni dalla copertura si rinvia ad una compiuta disamina dell'art. "Esclusioni e Rivalsa" di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione; in particolare si segnalano i seguenti casi:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- veicolo guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- veicolo ad uso privato adibito ad esercitazioni di guida nel caso in cui, a fianco del conducente non vi sia persona abilitata, ai sensi della vigente normativa, a svolgere funzioni di istruttore;
- veicolo non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada ove siano trascorsi più di quattro mesi dalla data in cui il veicolo stesso si sarebbe dovuto sottoporre alla revisione medesima;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. Ad esempio QUIXA S.p.A. ha facoltà di un'eventuale rivalsa qualora al momento del sinistro, risulti che gli occupanti dell'autovettura erano 5 persone mentre il veicolo assicurato era omologato per soli 4 posti.

Si segnala inoltre che, ove al contratto sia stata applicata una riduzione della componente R.C.A. del premio in funzione dell'assenza di conducenti di età inferiore ai 26 anni compiuti ed in caso di sinistro si verificasse che il conducente era invece di età inferiore a tale limite, al sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta pari ad € 2.500. Si precisa che la franchigia non è operante qualora alla guida del veicolo si trovi un addetto alla riparazione del veicolo stesso, nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito a furto, rapina o fatto doloso di terzi penalmente rilevante o nel caso in cui il proprietario del veicolo sia egli stesso di età inferiore a 26 anni compiuti.

Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato da QUIXA S.p.A. per uno o più sinistri onde evitare l'applicazione del malus

Se il contratto è operante nella formula tariffaria bonus malus, il Contraente può rimborsare alla Società, in concomitanza con la scadenza anniversaria della polizza, l'importo di uno o più sinistri liquidati dalla società nell'anno trascorso, i quali abbiano determinato l'applicazione del malus al contratto ottenendo pertanto il rilascio di attestazione sullo stato del rischio redatta come se il sinistro (o i sinistri) non si fossero verificati.

Le modalità di esercizio di quanto precede variano a seconda che i sinistri si siano liquidati in regime di risarcimento diretto (artt. 149 e 150 D. Lgs. 209/2005) o risarcimento ordinario. Nel primo caso la procedura di rimborso dovrà essere attivata tramite la CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) in conformità a tempi e modalità di volta in volta previsti dalla Concessionaria stessa; nel secondo caso il rimborso dovrà essere effettuato direttamente a QUIXA S.p.A..

Attestazione sullo stato del rischio

Entro 30 giorni dalla scadenza anniversaria della polizza sempre che sia stato completato un intero periodo di osservazione, QUIXA S.p.A. invierà al Contraente l'attestazione sullo stato del rischio. Ove il contratto si risolva prima della naturale scadenza in conseguenza di una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione ed il periodo di osservazione risulti in tale data concluso, QUIXA S.p.A. invierà ugualmente l'attestazione. (Art. 4 Reg. ISVAP nr. 4 del 09/08/2006).

Diritto al mantenimento della classe di merito

Nel caso di vendita, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva dalla circolazione o consegna in conto vendita del veicolo assicurato, l'intestatario al PRA o il coniuge in comunione dei beni, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà appartenente al medesimo settore tariffario conservando la classe di merito. Nel caso di risoluzione del contratto per furto, demolizione, definitiva esportazione all'estero, cessazione definitiva dalla circolazione, vendita, cessione in conto vendita del veicolo assicurato, avvenuta prima del completamento del periodo di osservazione del contratto, il proprietario può beneficiare della classe di merito relativa all'ultima annualità completata per un altro veicolo appartenente al medesimo settore tariffario. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, QUIXA S.p.A. classificherà il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione sullo stato del rischio; analogamente si procederà nel caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. QUIXA S.p.A., nel caso in cui un cliente persona fisica (od un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare) acquisti un ulteriore veicolo della medesima tipologia di uno già assicurato (anche presso altra Compagnia) ed intenda stipulare un nuovo contratto, assegnerà a quest'ultimo la medesima classe CU risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

Comportamento da tenere in caso di sinistro

Il Contraente ha l'obbligo, previsto a suo carico dalla legge e dal contratto, di denunciare entro 3 giorni il sinistro alla Società. Per la denuncia del sinistro Lei dovrà utilizzare l'apposito modulo "Constatazione amichevole di incidente" inviatoLe insieme alla documentazione di polizza. La denuncia è da compilare con la massima attenzione; tra gli elementi, essa deve indicare: la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la dinamica dell'incidente; i veicoli in esso coinvolti con le rispettive targhe, con gli estremi dei rispettivi contratti di assicurazione, con le generalità dei rispettivi conducenti (dati anagrafici e codice fiscale); gli eventuali feriti; gli eventuali testimoni e le Autorità intervenute ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

Informazioni relative all'esercizio del diritto di risarcimento del danno da circolazione

Riteniamo comunque utile fornirLe sin d'ora brevi informazioni sulle attività relative al risarcimento dei danni da circolazione.

La liquidazione dei sinistri può avvenire:

a) sulla base della disciplina del "risarcimento diretto" per i danni al veicolo e per i danni alle cose trasportate di proprietà dell'Assicurato o del conducente non responsabile, nonché per lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente non responsabile, quando ricorrono i seguenti elementi:

- la collisione è avvenuta in Italia, S. Marino o Città del Vaticano tra due soli veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C. Auto con imprese italiane senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
- i veicoli sono targati e non immatricolati all'estero;
- il "modulo blu" di denuncia è firmato da uno o da entrambi i conducenti.

In caso di sinistro rientrante nella disciplina del "risarcimento diretto" il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione (quella che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato).

b) sulla base della procedura di "risarcimento del terzo trasportato" per i danni subiti dai passeggeri del veicolo nei termini previsti dall'art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005 "Codice delle assicurazioni". Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di Legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del D.Lgs. n. 209/2005);

c) sulla base della procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del "Codice delle assicurazioni" per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti.

Prevenzione e sicurezza stradale

In termini di prevenzione, oltre che di rispetto della vigente normativa in merito (artt. 171 e 172 del Codice della Strada). Le raccomandiamo di indossare sempre il casco in caso di guida di motocicli/ciclomotori e di allacciare le cinture di sicurezza a bordo delle autovetture. Particolare prudenza dovrà parimenti essere adottata per quanto concerne il trasporto di bambini; raccomandiamo di collocare gli appositi seggiolini seguendo le istruzioni del costruttore e prestando estrema attenzione alla collocazione degli airbag.

La ringraziamo dell'attenzione prestata alle informazioni appena fornite.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/2003)

- 1) I suoi dati saranno trattati da QUIXA S.p.A. Via Leopardi 15, 20123 Milano, titolare del trattamento, nonché dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario, per dare corso all'attività assicurativa e riassicurativa connessa al Suo contratto di assicurazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il titolare precisa di non raccogliere informazioni specifiche sullo stato di salute degli assicurati all'atto della stipula del contratto. Gli assicurati per parte loro, manifestando la loro volontà di aderire al contratto, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni che escludono la copertura assicurativa. Eventuali successive raccolte di dati relativi allo stato di salute dell'assicurato sono gestite nel rispetto della normativa, eventualmente per il tramite di personale medico, e sono regolate da specifica informativa.
- 2) Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge e sue successive modifiche e/o integrazioni.
- 3) Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso all'attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del contratto, ed obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle relative all'antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile.
- 4) L'eventuale rifiuto di rispondere può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato.
- 5) I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti del settore assicurativo quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, campagne promozionali o di telemarketing o attività esecutive delle stesse; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; banche dati esterne; ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso i suddetti soggetti.
- 6) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati ad altre Società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione.
- 7) L'elenco aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei responsabili potrà essere richiesto in qualsiasi momento alla Società, al seguente indirizzo: Via Leopardi 15, 20123 Milano – Tel. +39.0289440.1
- 8) I dati personali non sono soggetti a diffusione.
- 9) I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs 196/2003.
- 10) Fermi restando gli effetti indicati al punto 4) che precede, l'Assicurato può in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 – e cioè conoscere quali dei suoi dati vengono trattati, farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, o opporsi al loro trattamento – inviando una comunicazione scritta a QUIXA S.p.A. Via Leopardi 15, 20123 Milano.
- 11) Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al punto 1) che precede. Gli ulteriori dati identificativi sono stati comunicati alle competenti Autorità di controllo e sono disponibili presso la sede legale della Società.

QUIXA S.p.A.

Sede Legale: Via Leopardi 15, 20123 Milano Italia. - T: (+39) 02 480841

Sede Operativa: Via Muzio Attendolo detto Sforza, 11 – Ed. 9 - 20141 Milano Italia. T: (+39) 02 89440.1

Capitale Sociale € 5.165.000 i.v. - Direzione e coordinamento di AXA ASSICURAZIONI S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.

Ufficio del Registro delle imprese di Milano - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1593550

C.F. e P. IVA n. 12878680151 - Iscrizione Albo Imprese Isvap n. 1.00140

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP 1810 del 26.2.2001 (Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2001 n. 59)